

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del D.P.R. 642/1972.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia della Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e appartamenti gestiti da Opera Universitaria nella città di Trento e Rovereto

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito "Opera") con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, DOTT. PAOLO FONTANA, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica - in Trento presso la sede legale dell'Ente;-----
- VENATURE con sede in Trento, via Alto Adige n. 94, C.F. e P. IVA 02107500221 , rappresentata dal legale rappresentante Zalla Domenico, nata a Trento il 26 giugno 1975 e domiciliata - per la carica - in Trento presso la sede legale della Società;-----

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 374 di data 30 dicembre 2015 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia della Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e appartamenti gestiti da Opera Universitaria nella città di Trento e Rovereto;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto-----

ART. 1

L'Opera affida a venature s.c.s. che accetta, il servizio di pulizia della Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e appartamenti gestiti da Opera Universitaria nella città di Trento e Rovereto.

L'importo del contratto per le prestazioni ordinarie ammonta a mensili Euro 4.206,90 (quattromiladuecentosei/90) + IVA nella misura di legge.-----

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.-----

ART. 3

L'appalto decorre dall' 1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici) e scade il 30 (trenta) aprile 2016 (duemilasedici), salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 21 del capitolato allegato al contratto.--

ART. 4

La Società, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **Z2B17D35CD**.-----

A tale scopo la Società deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.-----

ART. 5

Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività della Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.-----

ART. 6

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 16.-----

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>-----

ART. 7

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.-----

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.-----

ART. 8

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Società ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 9

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale e il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Società che vengono allegati al presente contratto.-----

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non

materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.-----

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.-----

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.-----

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.-----

VENATURE S.C.S.

OPERA UNIVERSITARIA DI

TRENTO


Domenico Zilli

Paolo Fontana